



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Dr. Pile

Dr. Pile

Dr. M...

Cor...

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE Direzione Generale per il Personale della Scuola
28 FEB 2011
REGISTRO

Direc.

*Accompagnato da
Dir. F. ...*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0010653 P-4.17.1.14.5
del 18/02/2011



5542891

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
- Direzione generale per il personale scolastico

Viale Trastevere 76/A

00154 Roma

E, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97

00187 Roma

OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale del comparto scuola per il 2010-2011.

Si fa riferimento alla ipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 per l'accertamento congiunto - effettuato da questo Dipartimento e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP - della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

Si rinvia preliminarmente all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP nr. 19874 del 15.02.2011 e si rileva quanto di seguito.

Le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria regolano il reimpiego qualificato del personale scolastico, con riflessi sulla sede di lavoro e sulla professionalità dello stesso personale, e, pertanto, possono rientrare nell'ambito della regolazione dei processi di mobilità.

In tale quadro, considerata la peculiarità, complessità e dimensione dei processi di gestione delle risorse umane nel settore scolastico, il confronto delle parti sui criteri di attuazione della mobilità del personale scolastico risponde all'esigenza di assicurare l'uniforme gestione sul territorio nazionale dei relativi processi, garantendo al contempo i livelli di professionalità del personale, prevenendo il potenziale contenzioso e salvaguardando, di conseguenza, il primario obiettivo del regolare avvio dell'anno scolastico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Ad avviso di questo Dipartimento, invece, le “sequenze operative” e, in generale, gli aspetti meramente organizzativo-procedurali preordinati alla gestione amministrativa dei processi di mobilità, possono configurarsi come misure relative all’organizzazione del lavoro e, pertanto, appaiono riferibili all’ambito delle prerogative dell’Amministrazione, fermo restando la possibilità di informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, nell’ambito degli istituti di partecipazione (cfr. art. 5 d.lgs. 159/2009).

Con riferimento alla disciplina di cui all’art. 6 dell’ipotesi di accordo, relativa all’assegnazione del personale scolastico nelle diverse sedi, questo Dipartimento ritiene che la regolazione con contratto di istituto dei relativi processi vada attentamente valutata con riferimento alle prerogative datoriali del dirigente scolastico.

Del pari, pare opportuno riconsiderare l’intervento della contrattazione di istituto o della contrattazione decentrata a livello regionale, prevista dall’art. 11-bis dell’ipotesi di accordo, ai fini della determinazione dei criteri da adottare per la copertura dei posti disponibili e/o vacanti dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Pertanto, sembra utile ricondurre detti processi gestionali nell’ambito dei poteri e delle responsabilità attribuite al dirigente scolastico e all’Amministrazione. Peraltro, in relazione alla auspicata, piena attivazione delle prerogative dei dirigenti scolastici e dell’Amministrazione, considerate la dislocazione geografica e logistica delle strutture scolastiche e l’esigenza di garantire la necessaria trasparenza delle operazioni di assegnazioni del personale, a tutela delle posizioni giuridiche soggettive e a garanzia dell’efficienza del servizio, appare parimenti auspicabile l’attivazione a livello di istituzione scolastica di adeguate sedi di informativa e partecipazione tra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali, che consentano l’adozione di misure organizzative in materia di assegnazione del personale finalizzate alla primaria esigenza di assicurare il regolare ed ordinato avvio dell’anno scolastico.

Con riferimento, infine, agli altri istituti regolati con l’ipotesi di accordo in parola, si invita codesta Amministrazione a valutare la congruenza della relativa disciplina tenendo conto delle osservazioni sopra formulate e delle indicazioni contenute nella circolare 13 maggio 2010, n. 7 in materia di contrattazione integrativa e indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanata dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della funzione pubblica - d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, della relativa novità della riforma, dell’esigenza di assicurare la necessaria gradualità applicativa della stessa, dell’evidente necessità di evitare, ad anno scolastico ormai avviato, incertezze interpretative e conseguenti disordini operativi che possano pregiudicare il regolare proseguimento delle attività scolastiche, si ritiene comunque opportuno consentire per l’anno scolastico in corso le operazioni in commento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Per il futuro, codesta Amministrazione è invitata a tenere in considerazione le osservazioni sopra formulate ai fini della definizione dei processi di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale scolastico.

Per quanto attiene, invece, alle criticità di ordine finanziario sollevate nella sopra citata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, si resta in attesa dei necessari chiarimenti ovvero di idonea integrazione documentale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

20762/11/RS/A
Roma, 15 FEB. 2011

Prot. Nr. 19784
Rif. Prot. Entrata Nr. 6481
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
Funzione Pubblica - Servizio
Relazioni Sindacali
C.so Vittorio Emanuele II, 116
00100 ROMA

OGGETTO: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2010/11. Certificazione, richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Lavoro di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota n. 44 del 13 gennaio 2011, unitamente alla relazione tecnica ed alla relazione illustrativa, ai fini della certificazione prevista dall'art. 40 bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale codesto Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto allo scrivente con nota n. 3234 del 20 gennaio c.a. di formulare le valutazioni di competenza, tenendo conto che i termini per l'accertamento della compatibilità economico finanziaria scadono il giorno 17 febbraio 2011.

Lo scrivente, nell'esaminare il contratto e l'allegata documentazione, ha rilevato le criticità di seguito specificate per le quali ritiene che l'Amministrazione interessata fornisca opportuni chiarimenti ovvero provveda ad integrare la documentazione prodotta.

In primis si evidenzia che l'art. 11 bis, al comma 7, ultimo periodo, prevede che "Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono retribuiti ai sensi dell'art. 146, lettera g) n. 7) del CCNL/2007"; con tale iniziativa verrebbe estesa la retribuzione spettante al solo personale di cui al comma 3 (l'assistente amministrativo utilizzato in scuola diversa da quella di titolarità) anche a quello indicato nei commi 1 e 2 dello stesso articolo; tutto ciò comporterebbe un notevole

m

incremento dell'onere previsto nella relazione tecnica che, così come predisposta, risulta inidonea a rappresentarne l'effettivo peso dell'onere conseguente. Pertanto, si riscontra un palese contrasto tra il dettato pattizio che estende a tutti gli assistenti amministrativi l'applicazione dell'art. 146, lett. g) n. 7, del CCNL 29 novembre 2007 e la relazione tecnica che quantifica l'onere con riferimento alla sola ipotesi di cui al comma 3.

A ciò si aggiunga che qualora il pagamento delle indennità di funzioni superiori fosse attribuito ad una più vasta platea di beneficiari, lo scrivente nutre perplessità sulla possibilità di farvi fronte con le risorse stanziare in applicazione dell'art. 69 del CCNL 4 agosto 1995.

Inoltre, si rileva che nella relazione finanziaria per la quantificazione dell'onere aggiuntivo, determinato dall'attuazione dell'art. 11 bis, le voci stipendiali utilizzate non tengono conto dell'indennità di vacanza contrattuale applicata per il comparto scuola a decorrere dal mese di aprile 2010 e i valori stipendiali, relativi al Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) ed al personale appartenente al profilo professionale di Assistente amministrativo, estrapolati dalla Tab. B del CCNL biennio economico 2008-2009, non tengono conto della 13^a mensilità e sono calcolati lordo dipendente; pertanto, ai fini della esatta quantificazione dei costi gli stessi dovrebbero essere calcolati tenendo conto dell'indennità di vacanza contrattuale, della 13^a mensilità e degli oneri riflessi a carico dello Stato.

Infine, il comma 2 dell'art. 11 bis stabilisce che per l'individuazione dell'assistente amministrativo destinatario dell'incarico di sostituto del DSGA: *"i criteri da adottare per l'attribuzione dell'incarico, sono definiti mediante contrattazione d'istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di compresenza di più soggetti aspiranti alla medesima nomina"*; al riguardo, si esprimono dubbi in ordine alla coerenza della clausola contrattuale con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto con la stessa si riserverebbe alla contrattazione integrativa d'istituto un ambito che sembra riconducibile alla gestione delle risorse umane, riservato dalle predette norme del D.Lgs. n. 165/01 alle prerogative dirigenziali.

Tutto ciò posto si resta in attesa di conoscere l'avviso di codesto Dipartimento sull'accordo in questione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

